

S.O.C. Provveditorato
Direttore S.O.C./RUP: Dott.ssa Lucia Carrea
Referente:

Casale Monferrato
Viale Giolitti, 2

REGIONE PIEMONTE-ASL AL
n. 115770 del 23/11/2012
688554

A tutte le Ditte

Appalto Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata

LORO SEDI

La presente per dare formale riscontro ad ulteriori quesiti pervenuti come sotto esplicitati:

Di ciascun operatore attualmente in servizio, oltre ai dati già forniti, siamo a chiedere la data di maturazione del prossimo scatto di anzianità;

Il dato non è in possesso della stazione appaltante in quanto afferente a personale non alle dipendenze dell'Azienda contraente. Il contratto in corso (come quello del presente appalto) ha per oggetto l'espletamento di un servizio e non l'assunzione di personale. Il quesito è stato tuttavia inoltrato alla aggiudicataria con nostro protocollo 114870 del 21.11.2012 in pari data al ricevimento della richiesta. Rimarchiamo tuttavia che l'aggiudicazione del servizio avviene sulla base di quanto stabilito e con la situazione descritta nel capitolato di gara, non sulla base di eventi futuri ed incerti come la progressione economica degli operatori ora impiegati influenzabili da loro specifiche vicende contrattuali e personali.

Il servizio di pulizie all'interno del Centro Educativo di Aggregazione Territoriale, dello Spazio Neutro e dei Gruppi appartamento, da chi viene erogato? È da considerarsi oggetto del presente bando? In caso affermativo è possibile avere piantina dei locali?

C.E.A.T.: il servizio di pulizie è erogato mediante una borsa lavoro e non attiene all'appalto. **Gruppo Appartamento:** servizio erogato da O.S. unitamente ai 2 ospiti. (relativamente all' O.S. le ore sono già conteggiate all'interno del monte ore indicato). **Spazio Neutro:** il servizio viene erogata da impresa pulizia e non interessa l'appalto. **Evidenziamo che la regola generale è che il servizio di pulizia è riservato agli utenti e non alle strutture.**



Servizio: S.O.C. Provveditorato Sede di Casale Monferrato
tel. 0142.434672/307/650 fax 0142.434390
e-mail: rbisoglio@aslal.it
www.aslal.it



una sanità in salute fa bene a tutti

Per quanto riguarda il mezzo idoneo al trasporto disabili deve essere previsto un pulmino attrezzato che permette quindi il trasporto di almeno due carrozzine contemporaneamente, o è sufficiente un mezzo di dimensioni più ridotte che consente il trasporto di una sola carrozzina alla volta?

Entrambi i mezzi sono idonei. Va da se che il mezzo deve essere descritto all'interno del progetto tecnico ed ivi riceverà valutazione di punteggio qualitativo.

Per quanto riguarda il mezzo consegna pasti deve essere un mezzo furgonato con cassone coibentato o può essere un normale mezzo di adeguate dimensioni al trasporto di contenitori termici?

Si rinvia, analogamente, a quanto esposto al punto precedente

In riferimento a quanto chiesto al punto Q), pag. 5 del Capitolato Speciale e Disciplinare di Gara, siamo a chiedere chiarimenti in merito alle modalità secondo le quali il sistema proposto "dovrà ottenere un giudizio di idoneità da parte della commissione giudicatrice";

Il punto è descrittivo di una attività richiesta rientrante nell'oggetto contrattuale. Il fine perseguito è quello di acquisire un sistema idoneo al trasferimento dati dal servizio preposto ai competenti uffici regionali. L'idoneità richiesta ha solo e semplice finalità preventiva tesa ad analizzare l'efficacia di quanto proposto con la finalità descritta. In caso di non idoneità conseguita in tale fase preliminare il fatto non è a pena di esclusione, ma comporta l'obbligo della ditta se aggiudicataria a conformare il sistema per renderlo idoneo alle finalità descritte prima dell'inizio del servizio. Del resto ed in ogni caso di non raggiungimento dello scopo, anche per ragioni sopravvenute nel corso del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà comunque e sempre conformare i suoi programmi per rendere possibile il trasferimento dei dati alla autorità regionale secondo la forma e con i contenuti indicati.

È possibile sapere ad oggi quanti coordinatori sono impiegati per il coordinamento dei servizi oggetto dell'appalto?

Attualmente sono presenti 2 coordinatori

In riferimento ai servizi di cui al punto I) pag. 4 del CSA siamo a chiedere se l'importo di tale servizio sia da considerarsi ricompreso nell'importo a base d'asta o se verrà definito in fase di richiesta formale di attivazione;

Negativo. In caso di attivazione si procederà alla corrispondente estensione del contratto con l'impresa aggiudicataria

In riferimento ai servizi di cui al punto D) pag. 4 del CSA siamo a chiedere se tale prestazione sarà da svolgersi sia per gli utenti seguiti presso il proprio domicilio che per gli utenti inseriti nei Gruppi



Appartamento. Siamo inoltre a chiedere se tali prestazioni verranno eseguite da personale OSS.

Il quesito per i Gruppi Appartamento ha già trovato riscontro al punto 2 (in quanto progetto educativo). Per i singoli utenti le sole pulizie vengono attualmente svolte prevalentemente dagli operatori generici. Riteniamo il quesito è di scarsa rilevanza pratica in quanto tutte le ore e quindi i relativi costi sono ripartire nel prospetto generale che fotografa la situazione attuale

La gestione di servizi di assistenza domiciliare rivolta ad anziani e disabili per conto di amministrazioni comunali in regime di Voucher può essere considerato servizio identico a quelli oggetto di gara e quindi concorrere al raggiungimento dei requisiti di esperienza specifica di cui al punto 9) a pag. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto?

Affermativo a condizione che la scelta dell'utente avvenga in ambito di ditte accreditate presso l'Ente

a) *In merito al possesso dell'esperienza specifica, il capitolato si richiede di provarla mediante la produzione di "tre referenze di servizi identici a quelli oggetto di gara (...) per un importo complessivo non inferiore a 1/4 dell'importo a base di gara riparametrata per tale fine a base triennale, ossia non inferiore a euro 1.295.820". Poiché non vi sono ulteriori specifiche è corretto interpretare che, in caso di ATI, una volta prodotte queste tre referenze con relativo fatturato, l'obbligo relativo ai requisiti specifici è ottemperato indipendentemente da quali e quante Cooperative hanno prodotto tali referenze? In caso negativo si chiede di esplicitare le modalità alternative percorribili.*

b) *È vero che i requisiti richiesti ad un costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), elencati all'articolo 11 del capitolato,*

punto 8. *Fatturato d'impresa e capacità finanziaria*

punto 9. *Esperienza specifica*

*sono da intendersi **posseduti cumulativamente** dalle partecipanti al costituendo RTI?"*

Fatto salvo quanto in appresso il ragionamento pare corretto per i requisiti specifici di cui ai punti 8 e 9 art 11 capitolato speciale d'appalto, ricordando tuttavia che i soggetti riuniti in ATI devono avere tutti i requisiti generali dell'art. 10 nella formulazione di cui al prospetto contenuto in tale articolo (pag. 18) nonché quelli specifici del punto 10 pag. 17 del capitolato speciale (certificazione qualità).

Su tale tema rimandiamo all'articolo 37 comma 13 del Codice Appalti, il quale, per l'appunto, dispone che "i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento"



Ricordiamo ancora che posta ora la equivalenza sostanziale di disciplina tra i settori degli appalti pubblici quali lavori e servizi (T.A.R. Piemonte, sentenza n. 467 del 29 gennaio 2010) è vigente l'obbligo di *"indicare (...) i lavori in relazione alle singole partecipanti anche in assenza di specifica previsione in seno alla lex specialis."* (sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI 11 maggio 2007 n. 2310).

In altri termini e secondo il Consiglio di Stato per il presente appalto vale **la necessità della previa indicazione delle quota di partecipazione corrispondente a quella di valore dei servizi che dovranno essere dettagliati specificatamente**, con la conseguenza che *"le quote di partecipazione al raggruppamento non possono essere evidenziate ex post, in sede di esecuzione del contratto, costituendo, quand'anche non esplicitato dalla lex specialis, un requisito di ammissione, la cui inosservanza determina l'esclusione dalla gara"* (così, ancora, Cons.giust. amm. Sicilia, 31/3/2006, n. 116). Va da se che risulta sufficiente l'elenco dei servizi ripartiti tra i componenti della ATI e l'indicazione percentuale alla quota di partecipazione dei medesimi non dovendosi provvedere in tale sede di ammissione alla loro valorizzazione effettiva che implicherebbe in tal caso una ricostruzione indiretta della offerta presentata, infatti . *"Le associazioni temporanee di impresa (anche costituende) devono indicare, a pena di esclusione, anche nelle gare per l'appalto di pubblici servizi (o di forniture) le quote di partecipazione delle singole imprese associate e le parti del servizio"* (Consiglio di Stato nr 4323 del 15 luglio 2011)

Ricordiamo infine la valenza del c.d. "principio maggioritario" in capo alla mandataria per cui *"non è consentito che, al fine di dimostrare da parte della associazione temporanea il possesso del 100% dei requisiti minimi, una mandante "spenda" una quota di importo superiore o uguale a quella della mandataria, rinvenendosi la ratio dall'art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 nell'esigenza di assicurare che la mandataria sia effettivamente e non astrattamente il soggetto più qualificato in rapporto al complesso dei lavori a base d'asta". (Parere 203 del 18.11.2010 (AVLP)*

Quali delle seguenti tipologie di servizi possono essere considerati identici ai servizi oggetto della gara e quindi concorrere al raggiungimento dei requisiti di esperienza specifica di cui al punto 9) a pag. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto:

- o Appartamenti protetti: appartamenti a bassa soglia rivolti a persone disabili. Il servizio prevede l'impiego di educatori professionali e in parte residuale personale OSS.*

AFFERMATIVO

- o Residenza per le autonomie: si tratta di appartamenti di accompagnamento*



all'autonomia rivolti a persone disabili. Prevedono l'impiego di educatori professionali e personale OSS.

AFFERMATIVO

- o Centro Socio Educativo: si tratta di servizio diurno con finalità aggregative e socio-riabilitative rivolto a persone disabili. Prevede l'impiego di educatori professionali. Si tratta di servizio gestito in forma diretta da parte della Cooperativa per il quale i comuni di residenza degli utenti inseriti provvedono al pagamento di una retta;*

AFFERMATIVO

- o Comunità Socio Sanitaria: si tratta di servizio comunitario rivolto a disabili gravi. Prevede l'utilizzo di educatori professionali e personale OSS.*

AFFERMATIVO

Non risultano sospesi presso questa SOC altri quesiti.

Importante: Vista la natura dei chiarimenti e le interpretazioni date, **tutti i riscontri** forniti, pur valendo in materia ed in linea generale il disposto dell'art. 8 del capitolato speciale, dovranno essere allegati al capitolato speciale di gara (art. 11, punto 1, pag. 14) e firmati con il medesimo ad attestare ulteriormente la loro piena conoscenza della ditta partecipante.

Distinti saluti

S.O.C. PROVVEDITORATO

× IL DIRETTORE
(Dott.ssa Lucia CARREA)



Servizio: S.O.C. Provveditorato Sede di Casale Monferrato
tel. 0142.434672/307/650 fax 0142.434390
e-mail: rbisoglio@aslal.it
www.aslal.it



una sanità in salute fa bene a tutti